



ANTICIPI SU DOCUMENTI EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare delle Province Molisane

Via Insorti d'Ungheria 30

86100 CAMPOBASSO (CB)

Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900

Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu

Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COSA E' L'ANTICIPO SU DOCUMENTI EXPORT

L'anticipo all'esportazione è un'operazione finalizzata a creare una disponibilità finanziaria a favore del cliente, in relazione ai crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestatato servizi. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto ad esibire la documentazione che assiste l'esportazione. L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine e, più precisamente, la durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

I finanziamenti all'esportazione possono essere accessi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera.

Il Cliente per effettuare operazioni di anticipo su documenti export deve ottenere dalla Banca la preventiva concessione di un "Fido Estero" di importo massimo predeterminato.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero, nell'anticipo all'esportazione;
- rischio insolvenza debitore: il cliente è obbligato a rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti e/o delle fatture presentate.
- rischio Paese: il cliente potrebbe trovarsi nell'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche ed economiche, calamità naturali, ecc. che interessano il Paese di riferimento.
- rischio di cambio: la variabilità del tasso di cambio, se il finanziamento è acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera utilizzata rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso dell'anticipazione ed al pagamento dei relativi interessi ed altri oneri;
- rischio di tasso variabile: ciascuna operazione di anticipazione verrà regolata al tasso indicizzato vigente al momento della presentazione che rimarrà fermo per l'intera durata; pertanto le eventuali successive presentazioni di anticipo su documenti export a valere sul contratto di anticipo documenti export (tasso variabile) potrebbero subire aumenti in relazione al peggioramento delle condizioni economiche applicate nel mercato del credito.

Riguardo alle condizioni economiche applicabili ai conti correnti collegati alle operazioni di anticipo su documenti export si applicano quelle previste nei contratti e nei fogli informativi relativi agli stessi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Affidamento di 1.500 euro con contratto di durata indeterminata.	
Accordato	1.500 euro

Tasso debitore nominale annuo	9,00%
Commissione di affidamento	2% dell'accordato su base annuale
Altre spese (spesa per recupero costi di invio documentazione relativa alla normativa interna in tema di trasparenza bancaria su base trimestrale)	€ 1
T.A.E.G.	11,27%
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di un affidamento pari a 1 anno con periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale.	

		VOCI DI COSTO		
TASSI E SPESE	Tasso applicato su affidamenti (natura commerciale)	Tasso Nominale Annuo (T.A.N.)	Max 9,00%	
	Tasso debitore Nominale Annuo applicato in assenza di fido	Tasso Nominale Annuo (T.A.N.)	Tasso soglia <i>ex</i> L.108/96 – 2%	
	Tasso di cambio: Salvo specifici accordi tra le Parti a fronte della presentazione delle singole partite, verrà applicato il seguente criterio: <ul style="list-style-type: none"> cambio “durante” del giorno di esecuzione con uno <i>spread</i> in più o in meno fino ad un massimo del 2%. 			
	Metodo calcolo interessi: gli interessi sia creditori che debitori vengono calcolati con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366 negli anni bisestili). Gli interessi creditori o debitori vengono accreditati/addebitati con valuta stesso giorno di liquidazione.			
	Variazione tasso debitore: in caso di scoperto di conto o di sconfinamento rispetto alla linea di credito concessa, verrà applicato all'intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto o dello sconfinamento il tasso extrafido contrattualmente previsto.			
	FIDO	Commissione di affidamento	2,00% (percentuale annua massima applicabile)	
			Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione.	
		Commissioni proroga anticipo	€8,00 importo massimo percepito per ogni proroga	
		Commissioni di impagato	€8,00 importo massimo percepito per ogni insoluto	
		% Anticipo concesso su importo fatture presentate	80% importo massimo concedibile	
% Anticipo concesso su importo ordini presentati	80% importo massimo concedibile			
EXTRA FIDO	Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	€60,00 per ogni utilizzo in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento		
VALUTE E DISPONIBILI LITA'	Accensione anticipo (in Divisa e in Euro)		2 gg. lavorativi	
	Proroga anticipo (in Divisa e in Euro)		Data contabile	

	Estinzione anticipo (in Divisa e in Euro)	Data contabile
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità	Trimestrale
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.bppm.eu)		
Parametro di riferimento per operazioni a tasso variabile EURIBOR 3M base 365 media mese precedente		

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spesa per recupero costi di invio documentazione relativa alla normativa in tema di trasparenza bancaria	Invio cartaceo	€ 1,00
--	----------------	--------

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 5 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Al correntista è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

La Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del correntista entro massimo 45 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

ARBITRAGGIO	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
CAMBIO	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra. Con l'introduzione dell'euro abbiamo adottato in Italia la quotazione "certo per incerto" che sta appunto ad indicare che il valore della divisa estera viene rappresentato come unità di divisa

	<p>estera variabile per una unità fissa di divisa nazionale (euro). Il cambio indicativo di riferimento è rappresentato dal cambio denaro (ns.acquisti) / lettera (ns.vendite) rilevato, giorno per giorno, dalla Banca Centrale Europea (BCE) sul mercato dei cambi. Il cambio al durante è il cambio quotato/negoziato dalla banca al momento dell'esecuzione dell'operazione in valuta.</p>
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI	Una volta accreditati o addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
COMMISSIONE DI AFFIDAMENTO	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione.
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	Importo addebitato al cliente per utilizzi oltre i limiti di fido concesso o per utilizzi in assenza di fido.
FIDO O AFFIDAMENTO	Somma che la banca di impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
SALDO CONTABILE E PER VALUTA	<p>Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti ad una certa data.</p> <p>Il saldo contabile si riferisce alla operazioni registrate.</p> <p>Il saldo per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta.</p>
SALDO DISPONIBILE	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO E SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente disponibilità. Si ha sconfinamento extra-fido anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento e sconfinamento extra-fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
TASSO DEBITORE OLTRE FIDO	E' un tasso percentuale, mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal cliente in caso di utilizzo oltre il limite del fido concesso, applicato all'intero importo del credito utilizzato sul conto per tutta la durata dello scoperto.
TAEG	<p>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente.</p> <p>Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza.</p>
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra tasso soglia e TEGM non deve essere superiore a 8 punti percentuali.
VALUTA	Data da cui decorrono gli interessi (attivi e passivi), senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.